



COMUNE DI MUSSOMELI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica, 1 - 93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 del reg. gen.

Data 20-12-2019

OGGETTO:

Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - Ricognizione organismi partecipati alla data del 31/12/2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18:25 e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, in seduta pubblica in sessione D'urgenza partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

VALENZA Calogero	P	SCIARRINO Saverio Cristiano	A
MARTORANA Maria Assunta Elisabetta	P	MODICA Roberta	P
MUNI' Vincenzo	P	CARDINALE Salvatore	A
CAPODICCI Davide	A	NIGRELLI Gianluca	P
MISURACA Calogero	P	SCHEMBRI CARMELO	P
VALENZA Jessica	P	AMICO SALVUCCIO CALOGERO	A
MANCINO Ruggero Francesco	A	NIGRELLI SALVATORE	P
MISTRETTA Simone Enrico	A	GUADAGNINO Enzo	P
GERACI Gianni	A	VULLO VINCENZO DOMENICO	P
CASTIGLIONE SALVATORE QUARTO	P	DILENA Graziella	A

Con la partecipazione del Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA MANISCALCO

SOGGETTO PROPONENTE

SEGRETARIO GENERALE IL RESPONSABILE FRANCESCO CALA' Data 29-11-2019	ASSESSORE PROPONENTE CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO Data 29-11-2019
--	---

PREMESSO che:

-il comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;

-lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

-il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle *amministrazioni*, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni;

-il termine originario entro cui procedere all'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie era quello del 31 marzo 2015;

-la norma surriferita conferma il contenuto dell'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007¹, n.244 (finanziaria per il 2008) così come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), e viene di conseguenza ribadito che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;

-in sede di istruttoria dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata dal Consiglio comunale a seguito della dichiarazione di dissesto, il Ministero dell'interno con nota protocollo n. 33668 del 7 marzo 2017 (acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 4876), tra le altre cose, ha chiesto l'invio del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- l'art. 20, co. 1, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., recante il "Testo unico in materia di

società a partecipazione pubblica”, prescrive:

al co. 1: Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

al comma 2: I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

al co. 3: I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

al co. 5: I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione;

al co. 7: La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 ((da parte degli enti locali)) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9;

l'art. 26, co. 12-quinquies dello stesso decreto:

Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del

presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20;

l'art. 24, co. 1, del richiamato Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", ha previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute, ai fini di verificare la loro non riconducibilità ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ((...)) ovvero il loro mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o il loro confluire in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sì da determinare la loro alienazione o l'applicazione delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

il citato D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100, ha previsto all'art. 4, che gli enti pubblici possono costituire società e possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività che seguono:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

RILEVATO l'obbligo di provvedere alla ricognizione delle partecipate secondo il citato art. 20 del TUSP;

DATO ATTO che l'adempimento di cui al richiamato art. 20 del D. Lgs. 175/2016 si integra con quanto prescritto dall'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 nonché con le ulteriori specifiche previste dall'art. 24 del TUSP;

DATO ALTRESÌ ATTO CHE:

Il Comune di Mussomeli, come risulta dalle allegare schede, detiene una partecipazione alle seguenti società:

- ATO 3 S.R.R. Caltanissetta - Provincia Nord, Società Consortile S.p.a. di nuova costituzione (rep. 19167/7980 del 22/10/2012) per una partecipazione dell'8,26% che corrisponde ad una quota di € 10.104,00;
- ATO AMBIENTE CL1 Società per azioni in liquidazione, per una partecipazione del 7,64%;
- S.R.R. Servizi e Impianti, Società *in house* a responsabilità limitata, unipersonale, di nuova costituzione (rep. 26152 del 09/03/2017), alla quale il Comune partecipa in via

indiretta in qualità di socio della SRR Caltanissetta- Provincia Nord;

- ATO IDRICO 6, Consorzio in liquidazione, con una partecipazione del 3,73%;
- GAL TERRE DEL NISSENO, Società Consortile a r.l. per una percentuale di partecipazione pari al 2,22% che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 420,00;
- Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo s.c.p.a., per una percentuale di partecipazione pari al 0,50% che corrisponde ad una quota di partecipazione di lire 1.000.000 pari ad euro 516,46;
- Distretto Turistico delle Miniere, Associazione Temporanea di Scopo, per una quota di partecipazione di euro 1.621,90;
- Distretto Turistico Territoriale “Valle dei Templi” Consorzio pubblico-privato, per una quota di partecipazione di euro 1.621,90.

Il Comune ha deliberato il recesso dai due Distretti sopra citati giusta le deliberazioni di Giunta n. 98 e n. 97 del 19/06/2018 e di Consiglio Comunale n. 57 e n. 56 del 28/12/2018;

Le tre società che gestiscono i rifiuti sono obbligatorie per legge; le altre sono comunque riconducibili nel perimetro delle attività indicate dall'art. 4, co. 1, del D.Lgs. 175/2016;

RITENUTA la competenza del Consiglio all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche anche alla luce di quanto previsto dall'art. 32 della legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991, che attribuisce alla competenza dell'organo consiliare *"l'organizzazione dei servizi pubblici, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione"*;

RILEVATO che la presente proposta di deliberazione dovrà acquisire il parere preventivo di regolarità tecnica, di regolarità contabile, nonché il parere del Collegio dei revisori contabili;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 27/04/2017 ad oggetto “Ricognizione organismi partecipati e approvazione piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1. Commi 611 e 612 della Legge 23/12/2014 n. 190”;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 28/09/2017 ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, del Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute”;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 19/06/2018 ad oggetto “Consorzio senza scopo di lucro Distretto turistico regionale Valle dei Templi. Recesso del Comune di Mussomeli”, con la quale è stato avviato il percorso di recesso del Comune dal Distretto;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 19/06/2018 ad oggetto “Associazione temporanea di scopo Distretto turistico delle Miniere. Recesso del Comune di Mussomeli”, con la quale è stato avviato il percorso di recesso del Comune dal Distretto;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 28/12/2018 ad oggetto “Consorzio senza scopo di lucro Distretto turistico regionale Valle dei Templi. Recesso del Comune di Mussomeli”, con la quale il Comune ha proceduto al recesso dal Distretto;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 57 del 28/12/2018 ad oggetto “Associazione temporanea di scopo Distretto turistico delle Miniere. Recesso del Comune di Mussomeli”, con la quale il Comune ha proceduto al recesso dal Distretto;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 02/03/2018 di presa atto ad oggetto

“Preso d’atto dell’avvio della nuova gestione del Servizio di raccolta rifiuti nei comuni dell’ATO 3 attraverso la “S.R.R. Servizi ed impianti s.r.l.”;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28/12/2018 ad oggetto “Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. – Ricognizione organismi partecipati alla data del 31/12/2017”;

VISTO l’allegata ricognizione delle Società, costituente parte integrante e sostanziale della presente;

VISTE le Linee Guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. n. 175/2016”- “Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014”;

VISTA la nota del Sindaco prot. n. 21821 del 13 novembre 2018 ad oggetto “Razionalizzazione partecipazioni comunali” di incarico al Segretario Generale di occuparsi della materia;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n.10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di approvare, di conseguenza, la ricognizione per fini di revisione periodica delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

3- di trasmettere detta ricognizione, che, in allegato alla presente sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicare lo stesso sul sito internet del Comune, all'albo pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente";

4- di trasmettere copia della delibera ricognitiva alla Struttura di monitoraggio;

5- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

6- di incaricare l’ufficio ragioneria di curare gli adempimenti relativi al controllo dei bilanci delle società e alla trasmissione dell’atto deliberativo approvativo della presente e dei dati scaturenti dalla presente alla Corte dei Conti;

7- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

8- di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Francesco Calà

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla **regolarità tecnica Favorevole** (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa)

Addì, 03-12-2019

Il responsabile dell'Area

Dott.ssa LUCIA MANISCALCO

Parere in ordine alla **regolarità contabile Favorevole (Attestazione di copertura finanziaria)**

Addì, 03-12-2019

Il responsabile dell'Area

DOTT.SSA MARIA VINCENZA CASTIGLIONE

CONSIGLIO COMUNALE del 20 Dicembre 2019 ore 18,25 /CC 67-2019/Seduta urgente

OGGETTO: Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. – Ricognizione organismi partecipati alla data del 31.12.2018.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. ssa Lucia Maniscalco.

Presenti per l'Amministrazione Comunale il sindaco Catania, il vice sindaco Canalella e l'assessore Nigrelli S. che riveste, altresì, la carica di consigliere.

Sono presenti, inoltre, il responsabile dell'area amministrativa, dott.ssa A. Cordaro e il responsabile dell'area di vigilanza Frangiamore

Entra il consigliere Muni

IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione del quarto argomento dell'o.d.g. concernente l'oggetto. Dichiarò, quindi, aperta la discussione e invitò i consiglieri ad intervenire.

Si registrano gli interventi del:

Sindaco che illustra l'argomento come da proposta di deliberazione e come da relazione allegata a firma del Segretario Generale evidenziando, tra l'altro, che nell'anno 2018 escludendo le partecipate previste per legge come le società di gestione dei rifiuti e la società di gestione dell'idrico, rimangono:

il GAL TERRE DEL NISSENO, Società Consortile a r.l. per una percentuale di partecipazione pari al 2,22%;

il Distretto Turistico delle Miniere, Associazione Temporanea di Scopo, per una quota di partecipazione di euro 1.621,90, che peraltro con deliberazione di Consiglio Comunale, preceduta da deliberazione di Giunta, è stato dismesso dalle partecipate dell'Ente;

il Distretto Turistico delle Miniere, Associazione Temporanea di Scopo, per una quota di partecipazione di euro 1.621,90, che peraltro con deliberazione di Consiglio Comunale, preceduta da deliberazione di Giunta, è stato dismesso dalle partecipate dell'Ente;

Il Sindaco osserva infine che, coerentemente con lo spirito della legge che impone la ricognizione delle partecipate al fine di controllare l'andamento dei costi, i costi dell'ATO 3-SRR Caltanissetta Provincia Nord sono in riduzione.

consigliere Muni, che richiama l'attenzione del Presidente e dei consiglieri sulla non condivisione della scelta di convocare il consiglio comunale in data diversa rispetto a quanto deciso in sede di conferenza dei capigruppo;

Presidente, che, dopo aver affermato di assumersi la responsabilità per quanto accaduto (*in effetti il consigliere Muni ha ragione e comunque si è verificato un disguido con altro consigliere comunale al quale avevo affidato il compito di contattare gli altri consiglieri in merito alla data di convocazione*), si impegna per il futuro ad essere coerente con le decisioni assunte in sede di conferenza dei capigruppo.

/Ai sensi dell'art.47, comma 4, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale gli interventi sono riportati nel verbale unico riepilogativo di seduta./

Verificato che nessun consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di cui all'oggetto.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato da egli con l'assistenza degli scrutatori prima nominati.

Presenti	12
Assenti	8 (<i>Capodici, Mancino, Mistretta, Geraci, Sciarrino, Cardinale, Amico e Dilena</i>)
Votanti	12
Voti favorevoli	12
Voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione: "Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. – Ricognizione organismi partecipati alla data del 31.12.2018", che precede;

VISTA l'allegata relazione concernente la ricognizione per fini di revisione periodica delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

SENTITA la relazione del Sindaco;

SENTITI gli interventi in aula;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario Generale, dott.ssa Lucia Maniscalco;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa Maria Vincenza Castiglione;

VISTO il verbale n. 70 dell'11/12/2019 dei revisori dei conti che esprimono parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO l'esito della superiore votazione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - Ricognizione organismi partecipati alla data del 31.12.2018" di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta:

- **approvare** la relazione concernente la ricognizione per fini di revisione periodica delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **trasmettere** detta ricognizione, che, in allegato alla presente sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicare la stessa sul sito internet del Comune, all'albo pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- **trasmettere** copia della delibera ricognitiva alla Struttura di monitoraggio;
- **incaricare** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- **incaricare** l'ufficio ragioneria di curare gli adempimenti relativi al controllo dei bilanci delle società e alla trasmissione dell'atto deliberativo approvativo della presente e dei dati scaturenti dalla presente alla Corte dei Conti;
- **trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

ACCERTATO che nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente, passa alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente
Dott. Calogero VALENZA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Avv. Maria Assunta Elisabetta
MARTORANA*

IL Segretario Generale
Dott.ssa LUCIA MANISCALCO

ESECUTIVA PER DECORRENZA DI 10 GIORNI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE

(Art. 12, comma I, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il 24-12-2019 (n. 2175/2019 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2175/2019 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 24-12-2019 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL Segretario Generale